

Como, 30 marzo 2022

**DECRETO A FIRMA CONGIUNTA DEL DIRETTORE E DEL PRESIDENTE  
DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 del Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022, e in particolare

**VISTO** l'art. 10-ter comma 2 del DL n. 52 del 22/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17/06/2021, inserito dal comma 1 dell'art. 4 dello stesso DL n. 24 che applica, a decorrere dal 1° aprile 2022, il regime dell'auto sorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per coloro i quali hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi;

**VISTO** l'art. 4-quater comma 1, lett. c) del DL n. 52 del 22/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17/06/2021, inserito dal comma 1 dell'art. 5 dello stesso DL n. 24 che mantiene l'obbligo sino al 30 aprile 2022 di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico in sale da concerto o che si svolgono al chiuso;

**VISTO** l'art. 9-bis comma 1, lett. g) del DL n. 52 del 22/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17/06/2021, modificato dal comma 1 dell'art. 7, comma 1, lett. a) dello stesso DL n. 24 che prescrive dal 1° sino al 30 aprile la partecipazione del pubblico agli spettacoli che si svolgono al chiuso ai soli possessori di *green pass* rafforzato;

**VISTO** l'art. 4-ter comma 1, lett. d) del DL n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76 del 28/05/2021, modificato dal comma 4 dell'art. 8 dello stesso DL n. 24 che prescrive l'obbligo vaccinale, sino al 15 giugno 2022, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VISTO** l'art. 4-quinquies comma 1, del DL n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76 del 28/05/2021, sostituito dal comma 6 dell'art. 8 dello stesso DL n. 24 che richiede, sino dal 1° al 30 aprile 2022, l'esibizione del *green pass* base per l'accesso alle strutture della formazione superiore;

**VISTO** l'art. 10, comma 3 dello stesso DL n. 24 che indicano il 30 aprile 2022 come termine ultimo per l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, così come del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto d'accesso o permanenza nei locali delle sopra citate istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

**CONSIDERATA** la necessità di adeguare le attività interne all'istituto così come le verifiche di ingresso e i comportamenti a seguito di contatti stretti con soggetti confermati positivi;

## DECRETANO

### Articolo 1

#### INGRESSO IN CONSERVATORIO – USO MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

##### Personale e studenti

1. Dal 1° al 30 aprile 2022 tutto il personale, gli studenti e personale esterno sono abilitati ad accedere nei locali del Conservatorio con il possesso di semplice “*Certificazione verde base COVID-19*” (Green pass base). La modalità di verifica è effettuata al momento dell’accesso in Conservatorio da parte di apparecchiatura di lettura automatica di “*Certificazione verde base COVID-19*” (Green pass base) posizionata nei pressi del centralino; l’apparecchiatura è comprensiva di termoscanner per la rilevazione della temperatura e la dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
2. A partire dalla data del 1° maggio 2022 tutto il personale, gli studenti e personale esterno sono abilitati ad accedere in istituto senza possesso e/o richiesta di esibizione di alcuna certificazione verde (Green pass).
3. Sempre a partire dalla data del 1° maggio 2022 presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica cessa l’obbligo di predisposizione delle misure di sicurezza previste dal DL n. 111 del 06/08/2021 così come convertito dalla Legge n. 133 del 24/09/2021. Pertanto la permanenza all’interno del Conservatorio è consentita senza l’obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, senza il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e senza la rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°.

### Articolo 2

#### CONTATTI STRETTI CON SOGGETTI POSITIVI

##### Abolizione della quarantena – Auto sorveglianza

1. A partire dal 1° aprile 2022 a tutti coloro i quali “hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

### Articolo 3

#### PERSONALE DOCENTE

##### Obbligo vaccinale

1. Viene confermato sino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutto il personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale. In caso di mancata osservanza dell’obbligo permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo.

**Articolo 4**  
**CONCERTI DEL CONSERVATORIO**  
**Accesso e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

1. Sino al 30 aprile 2022 l'accesso nelle sale al chiuso in cui sono organizzati concerti del Conservatorio è consentito solo con il possesso "*Certificazione verde rafforzata COVID-19*" (Super green pass). La modalità di verifica è effettuata al momento dell'accesso nelle sale da parte di personale del Conservatorio in possesso di apposita apparecchiatura di lettura automatica di "*Certificazione verde rafforzata COVID-19*" (Super green pass); nelle medesime sale, sempre sino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2.
2. A partire dal 1° maggio 2022 le prescrizioni di cui al comma 1 non sono più applicate.
3. l'apparecchiatura è individuabile attraverso adeguata insegna e contrassegnata dal numero 2.

**Articolo 5**  
**Personale adibito alla supervisione della verifica della certificazione verde Covid-19**

1. La verifica automatizzata è supervisionata dal personale coadiutore presente al centralino, in relazione alla turnazione di lavoro predisposta dal Conservatorio; personale coadiutore che è abilitato a intervenire in ogni situazione di mancata lettura, di rilevazione errata della Certificazione verde, fermo restando l'impossibilità di accettare documentazioni differenti dalle "*Certificazioni verde base o rafforzata COVID-19*".
2. Ogni eventuale ulteriore criticità è presentata dal personale coadiutore alla referente, del personale coadiutore stesso, sig.ra Elena Sampietro, la quale potrà fare riferimento ai firmatari del presente Decreto per la risoluzione in via definitiva delle singole fattispecie.

Il Direttore  
M° Vittorio Zago

Il Presidente  
Prof. Enzo Fiano